

N.I. 89/2021

**Agli Associati Comufficio
Loro Sedi**

Milano, 4 novembre 2021

Oggetto: Credito d'imposta beni strumentali

Per consentire un approfondimento sul tema, vi ricordiamo le seguenti Note informative:

- N.I. 3/2021 Legge di bilancio 2021;
- N.I. 7/2021 Credito Formazione 4.0;
- N.I. 27/2021 Vendere beni strumentali avvalendosi del credito d'imposta;
- N.I. 45/2021 Webinar gratuito sul credito d'imposta e Industria 4.0.

Stante l'interesse manifestato, riprendiamo di seguito i seguenti concetti che sono alla base della normativa di cui in oggetto.

A cosa serve

Supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

I vantaggi

Per gli investimenti in **beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati** ([allegato A](#), legge 11 dicembre 2016, n. 232 - ex Iper ammortamento) è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del:

- 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 30% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro
- 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Per gli investimenti in **beni strumentali immateriali** funzionali ai processi di trasformazione 4.0 ([allegato B](#), legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - ex Iper ammortamento) è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del:

- 20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing per la quota imputabile per competenza.

Per investimenti in **altri beni strumentali materiali**, diversi da quelli ricompresi nel citato allegato A e in altri beni strumentali immateriali, diversi da quelli compresi nel citato allegato B, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del:

- 10% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro per i beni strumentali materiali, e nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro per i beni strumentali immateriali.

A chi si rivolge

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Come si accede

Il credito si applica agli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022 a condizione che entro il 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058.

Per i beni tecnologicamente avanzati e immateriali, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli rispettivamente negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Le imprese che intendono fruire dell'agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione saranno stabiliti con apposito decreto direttoriale. La comunicazione è richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Fabrizio Venturini

